

### **Autoliquidazione INAIL**

La scadenza è stata prorogata al 16 maggio 2019 e riguarda la comunicazione all'Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte.

### **Casagit - Denuncia e versamento contributi**

I datori di lavoro di giornalisti e praticanti giornalisti devono versare i contributi relativi al mese precedente e contestualmente presentare la documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

### **Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto**

I datori di lavoro versano l'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### **Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente**

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

### **Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni**

Il soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

### **Inps - versamento contributi lavoro dipendente**

I datori di lavoro con lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'Inps devono versare i contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.

### **Inps - Versamento del contributo alla gestione separata**

I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.